

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

Art. 3 - La sede delle adunanze

Capo II - I Gruppi Consiliari

Art. 4 - Costituzione e dotazione

Capo III - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 5 – Istituzione e funzioni

Art. 6 – Composizione

Art. 7 – La Commissione consiliare dei Presidenti di Gruppo

Art. 8 – Presidenza e convocazione delle commissioni

Art. 9 – Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 10 - Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

Capo IV - Commissioni Speciali

Art. 11 – Istituzione e funzionamento

Titolo II - I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Capo I – Diritti dei consiglieri

Art. 12 - Diritto d’iniziativa

Art. 13 – Attività ispettiva – interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 14 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 15 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Capo II – Esercizio del mandato elettivo

Art. 16– Diritto di esercizio del mandato elettivo

Capo III – Rimborso spese

Art. 17 – Disciplina delle missioni

Art. 18 - Rimborso delle spese di viaggio degli amministratori

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo I – Convocazione e ordine del giorno

Art. 19 - Convocazione

Art. 20 – Iniziativa deliberativa

Art. 21 – Ordine del giorno

Capo II – Ordinamento delle sedute

Art. 22 – Sedute di prima convocazione

Art. 23 – Sedute di seconda convocazione

Capo III - Pubblicità delle sedute

Art. 24 - Sedute pubbliche e segrete

Art. 25 – Sedute “aperte”

Capo IV - Disciplina delle sedute

Art. 26 - Comportamento dei consiglieri

Art. 27 - Ordine della discussione

Art. 28 – Disordini in aula

Art. 29 – Comportamento del pubblico

Art. 30 – Partecipazioni di Dirigenti, funzionari e consulenti

Art. 31 – Partecipazione del Segretario Generale

Capo V – Svolgimento delle sedute

Art. 32 – Adempimenti preliminari. Nomina degli scrutatori

Art. 33 - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 34 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 35 - Discussione - norme generali

Art. 36 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 37 - Fatto personale

Capo VI – Chiusura della discussione. Votazioni

Art. 38 – Modalità di votazione

Art. 39 – Votazione palese

Art. 40 – Votazione segreta

Art. 41 - Esito delle votazioni

Capo VII - Verbalizzazione

Art. 42 – Verbale delle sedute

Art. 43 – Approvazione del processo verbale

Art. 44 – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Provinciale, dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole e i principi per la interpretazione delle norme.
Le questioni di interpretazione del regolamento sorte al di fuori delle sedute del Consiglio provinciale vengono sottoposte al Presidente, il quale, previa istruttoria del Segretario Generale, ne investe la Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo di cui all'art.15 dello Statuto.
2. La Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo si pronuncia sulla questione con la maggioranza dei voti espressi.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri provinciali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno o per assicurare il corretto funzionamento del Consiglio, sono sottoposte al Presidente che assume le determinazioni del caso. Se lo ritiene, sospesa brevemente la seduta, il Presidente riunisce la Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Nel caso in cui la Commissione non si esprima o non possa esprimersi all'unanimità dei suoi membri, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio provinciale, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. Le interpretazioni delle norme, così come adottate, hanno validità permanente ed in merito alle stesse non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatta salva l'eventualità di integrazioni regolamentari.

Art. 3 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede provinciale, in apposita sala.
2. Su proposta della Commissione consiliare dei Presidenti di gruppo, formulata a maggioranza dei consiglieri rappresentati, il Presidente dispone che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale, celebrativo o politico che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

Capo II
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Costituzione e dotazione

1. I consiglieri sono organizzati in Gruppi, di norma coincidenti con le liste elettorali nelle quali sono stati eletti, ove non diversamente comunicato.
Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari sono stabilite dallo Statuto nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, qualunque modifica della posizione del singolo consigliere in relazione al gruppo consiliare di appartenenza deve essere dall'interessato formalmente comunicata al Presidente della Provincia, in qualità di Presidente del Consiglio, il quale provvederà alla predisposizione dei conseguenti atti amministrativi.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente della Provincia il nome del Presidente di gruppo. Con la stessa procedura dovranno comunicare al Presidente le variazioni della persona del Presidente di gruppo. In mancanza di dette comunicazioni viene considerato Presidente di gruppo il Consigliere anziano (art. 13 dello Statuto).
4. Il Presidente di gruppo è scelto a maggioranza dai consiglieri appartenenti al medesimo gruppo consiliare.
5. Per poter svolgere le proprie funzioni, a ciascun Gruppo Consiliare sono garantite le risorse umane, finanziarie e strumentali nei limiti delle disponibilità dell'ente e del suo organico e delle risorse effettivamente stanziabili in base alla situazione finanziaria dell'ente.
6. Le spese per l'espletamento delle funzioni di ciascun gruppo sono previste nel bilancio dell'Ente. In fase di redazione del bilancio di previsione, gli stanziamenti sono previsti in appositi programmi e progetti del Settore a cui i gruppi consiliari fanno riferimento e la loro gestione è affidata al Dirigente preposto.
7. Per le assegnazioni a ciascun gruppo consiliare delle risorse disponibili, il Dirigente, individuato al comma 6, procede mediante la ripartizione del 50% dell'intera disponibilità, arrotondata per difetto a cinquecento euro, in parti uguali tra tutti i gruppi consiliari costituiti nel rispetto dell'art. 14 dello Statuto Provinciale, mentre la restante disponibilità viene assegnata in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo, determinata entro il 31 dicembre di ogni anno. L'utilizzo delle risorse attribuite a ciascun gruppo avviene sulla base di apposite richieste firmate dal Presidente di gruppo, finalizzate all'acquisto di beni ritenuti utili al funzionamento del Gruppo, non rinvenibili nella disponibilità dell'Ente ed in particolare per:
 - Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
 - Redazione, stampa e diffusione di manifesti, giornali, periodici, saggi etc.. inerenti l'attività consiliare del Gruppo;
 - Organizzazione e partecipazione a convegni, riunioni, manifestazioni, incontri e iniziative attinenti a temi di interesse provinciale;
 - Tutte le iniziative intraprese dal Gruppo attinenti ai fini istituzionali dell'Ente.
8. I beni mobili diversi da quelli di consumo, eventualmente acquistati con le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono di proprietà dell'Ente e vengono usati in via prioritaria dal Gruppo che ne ha commissionato l'acquisto, fino al suo scioglimento. Al Presidente di gruppo consiliare spetta l'onere del corretto utilizzo nonché del diligente uso dei beni suddetti.
9. In caso di scissione di un Gruppo consiliare o di passaggio di uno o più consiglieri da un gruppo ad un altro, in corso di mandato, la deliberazione di riparto delle risorse finanziarie non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la nuova costituzione.

CAPO III. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 5 Istituzione e funzioni

1. Per una più approfondita trattazione degli affari di competenza della Provincia e del Consiglio Provinciale, il Consiglio provinciale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, a norma dell'art. 22 dello Statuto. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale e durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio Provinciale, può sempre modificare il numero, la competenza e la struttura delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Le Commissioni hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni.
4. Le Commissioni hanno, altresì, compiti propositivi, consultivi ed istruttori che si esplicano mediante la formulazione di pareri sulle deliberazioni di competenza del Consiglio o comunque sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio. Le proposte che non sono state sottoposte all'esame della competente commissione in via preventiva nei termini ordinari, possono essere oggetto di apposita disamina in sede di capigruppo prima della seduta consiliare, ove ricorrano motivate ragioni indifferibili ed urgenti. Le proposte che non sono state esaminate nella competente Commissione, per le stesse cause, possono essere altresì portate alla discussione direttamente in Consiglio. Le motivate ragioni indifferibili ed urgenti non coincidono con eventuali ritardi procedurali da parte delle strutture competenti.
5. I pareri richiesti dal Presidente del Consiglio su materie di competenza del Consiglio devono essere espressi entro sette giorni dalla data di assegnazione della proposta.
6. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio, per una sola volta, una proroga del termine assegnato per il parere; tale proroga non può essere concessa per un tempo superiore a cinque giorni.
7. Decorsi tali termini, l'argomento potrà essere incluso nell'ordine del giorno del Consiglio provinciale.
8. I pareri sulle proposte per le quali sia stata richiesta l'urgenza devono essere espressi con precedenza rispetto agli altri.
9. I pareri non sono comunque vincolanti per il Consiglio.
10. Le Commissioni svolgono, inoltre, attività di studio, di verifica e approfondimento di specifici problemi, sia di propria iniziativa che su richiesta del Consiglio e del Presidente.
11. Le Commissioni hanno la facoltà di disporre e programmare, nelle materie di propria competenza e per gli incarichi ad essa affidati, indagini conoscitive attraverso la richiesta di notizie, la consultazione di atti e documenti nella disponibilità dell'ente.

Art. 6 Composizione

1. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri provinciali garantendo la rappresentanza, con criterio proporzionale, dell'intero Consiglio Provinciale.
2. A norma dell'art. 22 dello Statuto, ciascun componente di commissione dispone di voto ponderato pari al numero dei consiglieri del gruppo consiliare rappresentato.
3. Il Presidente della Provincia, con proprio provvedimento, stabilisce il numero dei voti di cui ciascun commissario è portatore, avendo cura di assicurare la rappresentanza di cui al comma 1. Le frazioni di voto sono attribuite al Consigliere che ha riportato la cifra elettorale più elevata.
4. Subito dopo l'istituzione delle commissioni, ciascun gruppo consiliare designa, tramite il proprio Presidente di Gruppo, i propri rappresentanti all'interno delle commissioni

permanenti e li comunica al Presidente della Provincia che, con decreto, provvede a formalizzare la nomina, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessario sostituire un componente della commissione, il gruppo consiliare di appartenenza provvede alla nuova designazione e il Presidente della Provincia alla nomina.
6. In caso di impedimento temporaneo, ciascun componente della Commissione deve darne comunicazione al Presidente di Gruppo che può sostituirlo ovvero delegare per iscritto altro componente del gruppo.

Art. 7 La Commissione Consiliare dei Presidenti di Gruppo

1. La commissione consiliare dei Presidenti di Gruppo è organismo consultivo del Presidente. Viene convocata e presieduta dal Presidente della Provincia in qualità di Presidente del Consiglio e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente della Provincia; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il componente anziano (art. 13 dello Statuto) tra i presenti. La Commissione consiliare dei Presidenti di Gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. La commissione consiliare dei Presidenti di Gruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio provinciale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
3. Il Presidente convoca la conferenza anche quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due Presidenti di Gruppo.
4. La Commissione dei Presidenti di Gruppo è sempre convocata prima della seduta del Consiglio.
5. I Presidenti di Gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Per la validità delle sedute e delle votazioni, si rinvia a quanto disciplinato nel successivo art. 9.

Art. 8 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Entro trenta giorni dalla loro costituzione, le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Provincia per procedere al loro insediamento.
2. Nella prima seduta ogni Commissione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.
3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta, sarà eletto Presidente, con successiva votazione nella stessa seduta, il Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti. Le stesse modalità si osservano per l'elezione del Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente della Commissione permanente redige l'Ordine del giorno della riunione, convoca e presiede la stessa.
La convocazione è effettuata con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare a mezzo mail (pec e ordinaria) a ciascun componente della Commissione almeno 24 ore prima di quello fissato per la seduta, oppure prefissandone la data, di comune accordo tra i membri della commissione, nella seduta precedente.
5. Nei casi di urgenza, la convocazione della Commissione può essere effettuata, prescindendo dal rispetto dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.

6. La data e l'oggetto della convocazione devono essere comunicati, nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Gruppo consiliari e al Segretario Generale.
7. Il Presidente della Commissione convoca la stessa quando ne facciano richiesta motivata almeno due componenti della Commissione; in difetto provvede il Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio può provvedere per taluni affari di competenza di più Commissioni, a convocare collegialmente tali Commissioni assumendone la presidenza.
9. Nel caso in cui un affare di competenza del Consiglio interessi più di una Commissione, la trattazione dell'affare è svolta in ciascuna delle commissioni coinvolte e, per quanto attiene il parere espresso, assume valore definitivo quello espresso dalla commissione avente competenza prevalente.

Art. 9 Validità delle sedute e delle votazioni

1. Le sedute delle Commissioni, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno due componenti appartenenti a gruppi consiliari differenti che rappresentino complessivamente la maggioranza assoluta dei voti i componenti la Commissione; in seconda convocazione, da tenersi dopo trenta minuti dall'inizio della seduta di prima convocazione, nel caso quest'ultima sia andata deserta, le sedute sono valide se sono presenti almeno due componenti appartenenti a gruppi consiliari differenti che rappresentino complessivamente almeno 1/3 dei voti i componenti la Commissione arrotondati per eccesso. Se nel corso della seduta alcuni componenti abbandonano i lavori, la seduta è valida se sono presenti almeno due componenti appartenenti a gruppi consiliari differenti.
2. Per particolari esigenze, il Presidente della Commissione può sospendere i lavori per un tempo massimo di trenta minuti, motivando la sospensione nel verbale della seduta.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti validi espressi dai commissari presenti sulle proposte ad esse sottoposte ad esame. Le proposte devono pervenire all'Ufficio Consiglio complete degli allegati. Qualora la dimensione degli allegati superi 200 (duecento) facciate, l'Ufficio proponente deve comunque presentare l'allegato in forma cartacea senza la stampigliatura "Proposta" in maniera tale che l'allegato possa essere riutilizzato per la collazione e conservazione del testo finale. La stessa norma può essere applicata, per analogia e per ragioni di razionalizzazione delle spese, anche ad altri atti dell'Ente. Gli allegati superiori a 200 (duecento) facciate possono essere presentati e conservati anche con supporto informatico secondo modalità da definirsi con apposito Regolamento. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei membri che abbiano nelle materie in trattazione un qualche interesse proprio o di parenti ed affini sino al quarto grado.

Art. 10 Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal personale in servizio presso gli uffici del Consiglio Provinciale di categoria non inferiore alla C. Il Presidente, se lo ritiene opportuno o necessario può nominare segretario verbalizzante un componente della commissione
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza per l'accesso da parte dei consiglieri partecipanti alla commissione. Trascorsi

- 5 gg dal deposito senza che vi siano state contestazioni, il verbale si intende approvato.
3. Copia dei verbali delle adunanze delle commissioni è depositata presso gli uffici del Consiglio Provinciale.

Capo IV COMMISSIONI SPECIALI

Art. 11 Istituzione e funzionamento

1. Le commissioni consiliari speciali sono istituite ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Provinciale.
2. Alle commissioni speciali, comprese quelle d'indagine, sono applicabili per quanto non disposto diversamente dalle rispettive delibere istitutive, le norme disciplinanti il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

Titolo II I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Capo I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 12 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutte le questioni di competenza del Consiglio.
2. Il diritto di iniziativa si esplica nella presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte di deliberazioni.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, firmata dal Consigliere proponente e corredata dei pareri di cui al D.Lgs. 267/2000, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio che la assegna, nel termine di dieci giorni, al Presidente della Commissione competente per materia, che tenuto conto dei tempi previsti all'art. 5, comma 4, del presente regolamento per la formulazione dei pareri, convoca la Commissione.
4. Dopo che la commissione ha espresso il proprio parere, la proposta di deliberazione ritorna al Presidente per la sua iscrizione all'ordine del giorno. Si prescinde dai termini di cui sopra nei casi di urgenza.
5. I Consiglieri nella redazione delle proposte di deliberazioni si avvalgono della necessaria assistenza tecnica degli Uffici della Provincia.
6. Gli emendamenti consistono in correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione o dell'atto normativo. Vanno presentati per iscritto al Presidente del Consiglio anche durante il corso dell'adunanza e comunque entro il termine della discussione generale.
7. Gli emendamenti ai documenti di bilancio vanno presentati nei termini di cui al regolamento di contabilità.
8. I sub-emendamenti ad un emendamento possono essere presentati da ciascun proponente l'emendamento o, se da questi autorizzato, anche da un altro consigliere, entro il termine di discussione dell'emendamento stesso.
9. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all'esame ed alla votazione dei singoli emendamenti presentati, secondo l'ordine previsto ai successivi commi 12, 13 e 14 del presente articolo. Qualora più emendamenti abbiano uguale contenuto, gli stessi si intendono accorpati in un unico emendamento; se sono simili, si lascia alla volontà della

discussione dei presentatori che decidono se accorpali o discuterli singolarmente. Qualora non dovesse essere raggiunto l'accordo tra i consiglieri, il Segretario Generale dovrà, in tale circostanza, chiarire se sono accorpabili o meno. A seguito di indirizzo del Segretario Generale, il Presidente della Provincia, in qualità del Presidente del Consiglio, assume la relativa decisione finale.

10. I sub-emendamenti sono esaminati e votati secondo il predetto ordine, prima dell'emendamento cui si riferiscono. Un solo firmatario di ciascun emendamento può illustrarlo per non più di cinque minuti ed alla discussione dello stesso può intervenire non più di un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare per cinque minuti. Gli emendamenti riguardanti lo stesso argomento e i sub-emendamenti ad essi collegati sono esaminati congiuntamente nell'ambito di una unica discussione nel corso della quale possono intervenire un solo firmatario di ciascun emendamento e non più di un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare per cinque minuti. Successivamente un Consigliere per Gruppo può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
11. Per le proposte di emendamento presentate, il Segretario Generale ed il Dirigente responsabile, su richiesta del Presidente, esprimono pareri nell'ambito delle rispettive competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale per acquisire i necessari elementi di valutazione, finalizzati all'espressione dei pareri, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
12. Nel caso che l'emendamento contenga aspetti di rilevanza contabile, la delibera emendata dovrà nuovamente essere sottoposta al preventivo parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario e, ove necessario, dei Revisori dei conti. Il parere può essere espresso, ove non comporti particolare attività istruttoria, anche nel corso della seduta ferma restando la successiva formalizzazione dei pareri.
13. Gli emendamenti sono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputa opportuno.
14. La votazione degli emendamenti inizia con quelli soppressivi, passa poi a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi.
15. Gli emendamenti sono votati prima del testo della proposta originaria, e gli emendamenti ad un emendamento prima dello stesso.
16. Le discussioni relative agli emendamenti ai documenti di bilancio seguono le medesime procedure di cui al presente articolo.

Art. 13 Attività ispettiva - interrogazioni, mozioni e ordini del giorno- raccomandazioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Provinciale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione è un'istanza scritta, formulata in modo chiaro e conciso, rivolta al Presidente per avere informazioni sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che si intendono adottare o sono già stati adottati in merito.
3. All'interrogazione il Consigliere proponente può chiedere sia data risposta scritta o orale. Nel caso in cui viene richiesta risposta scritta, l'istanza non va iscritta all'ordine del giorno del consiglio. La risposta scritta viene data entro venti giorni dal giorno della presentazione al protocollo; quella orale all'inizio della seduta immediatamente successiva alla data di

presentazione, purché siano trascorsi almeno cinque giorni. La risposta scritta viene data entro dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza. In caso di risposta scritta, l'interrogante potrà dichiarare se si ritenga più o meno soddisfatto all'inizio della seduta del Consiglio Provinciale successiva alla risposta scritta. In caso di risposta orale, si osserva quanto stabilito dall'articolo 33 commi da 4 a 15 del presente regolamento.

4. La mozione consiste in una proposta presentabile da ciascun consigliere e sottoposta alla decisione del Consiglio Provinciale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, volta alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e del Presidente nell'ambito dell'attività della Provincia e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, e si conclude con una risoluzione, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. In caso di approvazione, nella prima riunione consiliare successiva a 30 giorni dalla approvazione stessa, viene data comunicazione sulle decisioni in merito assunte dagli organi cui la mozione è rivolta, con motivazione.
5. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione. Nel corso dell'adunanza consiliare possono essere presentate mozioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, da discutersi nell'ambito della stessa.
6. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta del Consiglio.
7. La mozione, pur comportando l'espressione di un voto non dà luogo all'acquisizione di pareri dirigenziali non potendo esprimersi su materie che li richiedano.
8. Ciascun consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno su un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione ed anche su argomenti di carattere generale, politico o amministrativo al fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio; in quest'ultimo caso al termine della stessa seduta, dopo l'illustrazione del proponente o di uno dei proponenti, delibera il Consiglio Provinciale. Tali ordini del giorno possono essere illustrati dal proponente per non più di cinque minuti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa, secondo l'ordine della loro presentazione. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio medesimo nella stessa seduta. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul tavolo del Presidente del Consiglio e, purché non impegnino il bilancio provinciale e non modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività della Provincia, non necessitano di preventiva iscrizione tra gli argomenti della seduta.
La mozione, pur comportando l'espressione di un voto non dà luogo all'acquisizione di pareri dirigenziali non potendo esprimersi su materie che li richiedano.
9. La raccomandazione consiste in un invito formulato al Presidente da uno o più consiglieri e volto a esaminare l'opportunità di adottare determinati indirizzi o provvedimenti. La raccomandazione che non viene posta in votazione può essere fatta per iscritto o verbalmente durante le sedute consiliari in rapporto a specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, con divieto di posposizione o rinvio senza il consenso dei richiedenti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei Consiglieri che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al secondo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Art. 15 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle Istituzioni, Aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nonché il diritto di accesso ed al rilascio di copie relativamente a tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione Provinciale, delle Istituzioni, Aziende ed enti da essa dipendenti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. La richiesta formulata per iscritto o oralmente va presentata all'ufficio competente della Provincia, che deve adempiere entro cinque giorni dalla richiesta. Nel caso di atti particolarmente complessi, al momento della richiesta verrà indicato il maggior termine per il rilascio della copia.

Capo II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 16 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri provinciali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge.
2. I consiglieri provinciali, nei casi previsti dalla legge, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e missioni.

Capo III

RIMBORSO SPESE

Art. 17 Disciplina delle missioni

1. Per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente e dai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si sono recati fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, si fa espresso rinvio alla disciplina adottata con apposita delibera del Consiglio provinciale.

Art. 18 Rimborso delle spese di viaggio degli amministratori

2. Per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, si fa espresso rinvio alla disciplina adottata con apposita delibera del Consiglio provinciale.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I. CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Art. 19 Convocazione

1. In conformità dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio è convocato dal Presidente per avviso scritto da trasmettere, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, secondo una o più delle modalità appresso elencate:

- a mezzo P.E.C. - posta elettronica certificata - e posta elettronica ordinaria;
- solo in caso di accertato malfunzionamento o assenza del sistema di collegamento di rete della Provincia di Pescara, mediante consegna, effettuata da dipendente della Provincia, al dipendente assegnato al Gruppo consiliare o mediante consegna nelle mani del Consigliere, suo familiare, collaboratore.

In caso di urgenza gli avvisi devono essere consegnati o trasmessi con le stesse modalità di cui sopra almeno 24 ore prima. L'eventuale mancata o ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.

2. Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente, sentita la Commissione dei Presidenti di Gruppo.
4. Entro i termini previsti per la comunicazione ai Consiglieri Provinciali, copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno, inclusi quelli aggiuntivi, vengono inviati:
 - al Presidente della Provincia;
 - al Segretario Generale;
 - al Direttore Generale, se nominato;
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - ai Dirigenti e/o Responsabili dei Settori;
 - al Prefetto della Provincia;
 - all'Ufficio Stampa dell'Ente
5. L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, almeno il giorno precedente l'adunanza".

Art. 20 Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa deliberativa spetta ai soggetti di cui all'art. 25 del vigente Statuto, che si avvalgono, per la formulazione dell'atto, dei competenti uffici provinciali.
2. I soggetti di cui all'art. 25, c. 1, lettere da c) ad h) dello Statuto, presentano le loro proposte corredate di adeguata motivazione al Presidente della Provincia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale provvede ad assegnare l'atto all'ufficio competente per materia.

Art. 21 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
2. Le proposte di deliberazioni non possono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio senza che siano state preventivamente discusse in sede di competente commissione e, qualora non siano meri atti di indirizzo, senza i prescritti pareri.
3. Sono indicati distintamente gli argomenti che devono essere trattati in seduta segreta.

CAPO II. ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 22. Sedute di prima convocazione

1. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, a tal fine computando il Presidente, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
2. Non concorrono a formare il numero legale per la validità delle sedute i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione e quelli che, per legge, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione.
3. Il Presidente del Consiglio, non più tardi di un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, dichiara aperta la seduta se dopo l'appello effettuato dal Segretario Generale venga accertata la presenza dei consiglieri di cui al primo comma.
4. In mancanza del numero legale il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza.
5. Durante l'adunanza, i consiglieri, che entrano o che escono dall'aula, devono avvisare il Segretario Generale che, se ravvisa in base a dette comunicazioni un numero di consiglieri inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e eventualmente disporre la ripetizione dell'appello. Qualora da tale appello risulti la mancanza del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione, il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di dieci minuti, dopo i quali viene ripetuto l'appello. Ove dallo stesso risulti la mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti posti all'ordine del giorno e non ancora trattati.
6. Ciascun Consigliere può attivare la procedura di cui al comma precedente richiedendo al Presidente del Consiglio che venga verificato il numero legale per la validità delle sedute.

Art. 23 Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione si ha quando una seduta di prima convocazione venga dichiarata deserta o per la mancanza iniziale del numero dei Consiglieri per validamente costituirsi o per la mancanza del numero legale dei Consiglieri nel corso della seduta.
2. La validità delle sedute di seconda convocazione è assicurata dalla presenza di quattro Consiglieri, che possono trattare e deliberare soltanto gli argomenti indicati nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Eventuali argomenti aggiunti all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione devono essere trattati dopo quelli di seconda convocazione con le modalità e la presenza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione delle sedute di seconda convocazione devono essere recapitati almeno 24 ore prima dell'adunanza a meno che la data della seconda convocazione non sia stata indicata nell'avviso di prima convocazione.
4. Le sedute di seconda convocazione sono dichiarate deserte, se trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e dopo aver effettuato 10 minuti di sospensione, non è stato raggiunto il numero legale per la validità delle stesse.
5. Nei termini di cui al presente articolo sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. Le sedute del Consiglio sono sospese dal 1 al 31 agosto, salvo casi indifferibili ed urgenti.

CAPO III. PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 24 Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche.
2. Il Consiglio può decidere di riunirsi in seduta segreta su proposta del Presidente o di 4/13 dei Consiglieri quando:
 - ricorrono gravi motivi riguardanti persone o il libero esercizio delle funzioni o altre ragioni di riservatezza;
 - quando la segretezza della seduta sia richiesta dalla legge.

Nei casi di seduta segreta, possono restare in aula oltre ai Consiglieri il Segretario, il Vicesegretario e i dipendenti addetti al servizio di segreteria del Consiglio che restano vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 25 Sedute aperte

1. Il Consiglio è convocato in seduta "aperta" per motivi di particolare interesse per la comunità amministrata sentita la conferenza dei capigruppo.
3. In tale seduta, che ha carattere straordinario, possono essere invitati Parlamentari, membri del governo, della Regione, di altre province e comuni, rappresentanti di organizzazioni politiche, sociali e sindacali e quanti altri possano essere interessati ai temi da dibattere.
4. Il Presidente del Consiglio consente che i soggetti sopra individuati possano intervenire nella discussione per portare il loro contributo di conoscenze, di sostegno e per far conoscere gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO IV. DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 26 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione dell'Ordine del giorno ciascun consigliere ha il più ampio diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi e critiche. Se un Consigliere pronuncia parole offensive oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o il regolare svolgimento della seduta, il Presidente lo richiama all'ordine.
2. Il Consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni può avere la parola al termine della seduta o anche subito a giudizio insindacabile del Presidente.
3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta o qualora un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o passi ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può disporre l'espulsione del Consigliere stesso dall'aula per il resto della seduta.
4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende o chiude la seduta.

Art. 27 Ordine della discussione

1. I consiglieri provinciali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al

dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 28 Disordini in aula

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine delle sedute sono esercitati dal Presidente in nome del Consiglio.
2. La forza pubblica non può intervenire in aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stato dal medesimo, sospesa o tolta la seduta.
3. Il Presidente può chiedere la presenza delle forze dell'ordine.
4. In caso di tumulto il Presidente sospende la seduta o, secondo l'opportunità, la toglie. In questo ultimo caso il Consiglio si intende convocato d'ufficio, con lo stesso ordine del giorno, il giorno seguente non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

Art. 29 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio in appositi spazi ad esso riservati.
2. Durante la seduta, il pubblico deve assistere compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni dei Consiglieri con il pubblico.
4. La Polizia Provinciale, in seguito all'ordine del Presidente, fa uscire immediatamente chiunque turbi l'ordine.
5. Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati gli spazi riservati al pubblico.

Art. 30 Partecipazione di Dirigenti, funzionari e consulenti

1. Sono tenuti a presenziare alle sedute del Consiglio Provinciale i dirigenti e i responsabili dei servizi e degli uffici competenti nelle materie di cui agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può interpellare i dirigenti presenti in aula perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate le comunicazioni e fornita risposta ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 31 Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di assistenza, consultive e referenti.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Segretario Generale.

CAPO V SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 32 Adempimenti preliminari. Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio sceglie tra i Consiglieri due scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni palesi e segrete e nell'accertamento dei relativi risultati. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo abbandonino definitivamente l'aula nel corso della seduta sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 33 Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività della Provincia e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
4. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, sulla base del quale vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta.
5. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
6. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i limiti prescritti per tutti gli argomenti, agli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o alla interpellanza o demandare al Consigliere delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna nel tempo di cinque minuti.
7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o del Consigliere delegato per materia.
8. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
10. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il tempo complessivo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente o Consigliere delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà data alla prima riunione utile della Commissione Consiliare competente o gli sarà inviata per iscritto presso il Gruppo politico di appartenenza, al più presto.

12. Trascorsi sessanta minuti dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Provinciale.
13. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le modifiche statutarie, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze.
14. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, si osserva quanto disciplinato all'art. 13 commi 4 e ss.
15. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 34 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio provinciale inizia con le comunicazioni del Presidente; segue la trattazione delle interrogazioni. Successivamente si passa alla trattazione delle mozioni, dell'ordine del giorno e dei documenti ad essi assimilati, secondo l'ordine di presentazione degli stessi. Le interrogazioni sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite da queste. Per i suddetti documenti presentati, la trattazione si intende chiusa trascorsi sessanta minuti dall'inizio della discussione, salvo la ultimazione della trattazione del documento in discussione.
2. Il Consiglio Provinciale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 35 Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione è lo stesso proponente.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per una volta per non più di dieci minuti.
4. Il relatore replica nel termine di cinque minuti agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il presidente dirige e modera la discussione e giudica della ricevibilità delle proposte e sulla regolarità della discussione e delle deliberazioni. In particolare, il presidente:
 - a) Il Presidente del Consiglio non consente lo svolgimento della discussione su emendamenti che siano formulati con frasi offensive o siano relativi ad argomenti

estranei all'oggetto della discussione iscritta all'O.d.G., ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed agli atti fondamentali relativi alla pianificazione del territorio ed alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 36 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Ogni gruppo consiliare può presentare una sola pregiudiziale ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio Provinciale nella quale è trattato l'argomento oggetto di pregiudiziale. È facoltà del Presidente accorpate in un'unica discussione le pregiudiziali presentate, nel caso le stesse abbiano contenuti simili. Sarà facoltà del Presidente di consentire che prima della discussione e votazione delle questioni pregiudiziali il proponente della delibera possa illustrare il contenuto della stessa.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 37 Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Capo VI

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE. VOTAZIONI

Art. 38 Modalità di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta.
2. Nella votazione in forma palese il contenuto del voto di ciascun Consigliere è conosciuto da tutti i Consiglieri presenti in aula.
3. Nella votazione in forma segreta il contenuto del voto di ciascun Consigliere non può essere conosciuto da alcuno.
4. Le votazioni in forma palese o segreta si svolgono secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 39 Votazione palese

1. La Sala consiliare denominata "Domenico Tinozzi" è dotata di apparecchiatura elettronica ed informatica idonea per la registrazione della presenza in aula dei Consiglieri Provinciali e per la registrazione della votazione con sistema elettronico. In caso di non funzionamento del sistema di votazione elettronico si procede per alzata di mano e per appello nominale.
2. Il Consigliere, al momento del suo ingresso in aula, è tenuto ad inserire il proprio badge nell'apposita apparecchiatura sita negli scranni dell'aula consiliare ed è tenuto, altresì, a disinserirla nel momento in cui il Consigliere medesimo abbandona l'aula o si assenta momentaneamente dall'aula consiliare.
3. Il Consigliere, al momento della votazione e con il badge inserito nell'apposita citata apparecchiatura, può esprimere il proprio voto favorevole, contrario o di astensione, agendo sui pulsanti dell'apparecchiatura elettronica ove il Consigliere è seduto.
4. L'apparecchiatura prevede anche la possibilità, per il Consigliere, presente in aula, di non partecipare alla votazione.
5. Rispettando le modalità per la votazione di cui ai precedenti commi, il sistema elettronico - informatico è così in grado di registrare istantaneamente l'esito della votazione effettuata.
6. E' fatto divieto di lasciare inserito il badge nell'apparecchiatura elettronica nel caso in cui il Consigliere, per qualsiasi motivo, esca dall'aula consiliare, così come è altrettanto vietato votare per un altro Consigliere di fatto assente al momento della votazione ma con il badge inserito nell'apparecchiatura elettronica.
7. L'inosservanza dei comportamenti di cui ai precedenti commi può determinare l'applicazione di sanzioni da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente che al momento presiede l'Assemblea.
8. Le sanzioni di cui al comma 7 saranno disciplinate con apposito atto del Presidente della Provincia, congiuntamente al Vice Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 40 Votazione segreta

1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e comunque in tutti i casi in cui ci siano deliberazioni riguardanti persone.
2. Tale forma di votazione si effettua con le schede su cui i Consiglieri in segreto esprimono il loro voto.
3. Lo spoglio delle schede viene effettuato dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.
4. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla determinazione del numero dei votanti. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 41 Esito delle votazioni

1. A norma dell'art. 21 dello Statuto nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti provinciali.

2. Per la validità della votazione occorrono, in ogni caso, almeno quattro voti favorevoli.
3. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
 - coloro che si astengono dal partecipare alla votazione;
 - coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. In caso di parità di voti la votazione è considerata infruttuosa per cui si procede al rinnovo della votazione seduta stante. Nel caso di nuova votazione infruttuosa la proposta viene ritirata e iscritta all'ordine del giorno di una seduta successiva.

CAPO VII VERBALIZZAZIONE.

Art. 42 Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta i lavori della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio
2. Il Segretario Generale assicura a mezzo di funzionari da lui designati, che assistono alle sedute, la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio.
3. Il processo verbale deve contenere i nominativi degli intervenuti alla seduta, gli argomenti discussi, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione, le decisioni assunte.
4. Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri sono riportati integralmente.
5. I Consiglieri che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario Generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi, possono chiederne l'intera trascrizione a verbale.
6. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza di riservatezza.

Art. 43 Approvazione del processo verbale

1. Dopo la compilazione, i verbali delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio e, successivamente, pubblicati all'albo pretorio on line dell'ente ed iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. All'inizio della seduta il Presidente sottopone al Consiglio provinciale l'approvazione del processo verbale della seduta precedente; a richiesta ne dispone la lettura. Quando non vi siano osservazioni il processo verbale si intende approvato.
3. In presenza di osservazioni e, quindi, di richiesta di una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Art. 44 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga il regolamento in essere ed ogni altra norma interna in contrasto con le presenti norme.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla Legge ed allo Statuto.